



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, “*relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017; “*relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*” e che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la “*Definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*” e, in particolare, l'Allegato 1;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, “*che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti*”;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “*Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*”;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il quale dispone che “*Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale.”;

VISTO, altresì, l'ultimo periodo del citato comma 1, dell'articolo 8, del medesimo decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il quale stabilisce che *“il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici”;*

VISTO, inoltre, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ai sensi del quale *“il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici”.*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con cui è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2022-2024;

TENUTO CONTO che l'incarico al Commissario straordinario nazionale e del sub-commissario è svolto a titolo gratuito;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario nazionale, ai sensi del citato articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;

VISTA la nota prot. n. 8084 del 5 giugno 2024, del Capo di gabinetto del Ministro della salute, con la quale viene richiesto il preventivo concerto al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario nazionale al dott. Nicola D'Alterio al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per il periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi, a decorrere dalla data del presente decreto;

VISTA la nota prot. n. 2306 del 31 luglio 2024, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha espresso, d'ordine del Ministro, il previsto concerto;

VISTA la nota prot. n. 350953 del 1° agosto 2024, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha espresso il proprio assenso alla nomina del Commissario straordinario nazionale;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Nicola D'Alterio;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Nicola D'Alterio in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in questione;

RITENUTO di affidare le funzioni di Commissario straordinario nazionale al dott. Nicola D'Alterio, esperto del settore pubblico in materia di salute e benessere animale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59;

SU PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

DECRETA:

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario alla brucellosi)

1. Il dott. Nicola D'Alterio è nominato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Commissario straordinario nazionale, con il compito di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali.
2. L'incarico di Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.

ART. 2

(Durata e contenuti dell'incarico)



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto e ha la durata di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. Il medesimo può essere revocato in qualsiasi momento con stesse le modalità previste per la nomina.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite, anche promuovendo e sovrintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
3. Il Commissario straordinario nazionale fornisce direttive al sub-commissario, dallo stesso nominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, al quale sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario.
4. La Direzione generale della salute animale (ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute), presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle relative funzioni, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale indicato all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.
5. Il Commissario straordinario nazionale riferisce, con cadenza bimestrale, ai Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, relativamente all'attività espletata per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della brucellosi nei territori non indenni, nonché al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

pianificati. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l'espletamento totale o parziale delle attività, il Commissario straordinario nazionale è tenuto a darne immediata notizia ai predetti Ministri.

6. Il Commissario straordinario nazionale svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

**P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**P. IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE